

Comunicazione n. DAL/97013053 del 17-12-1997

inviata alla Commissione dell'Emilia Romagna per l'albo dei promotori finanziari

Oggetto: Quesito concernente l'obbligo di comunicare i luoghi di conservazione della documentazione, di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del regolamento n. 10629/97

Si fa riferimento alla lettera del ..., con la quale codesta Commissione regionale ha trasmesso alla scrivente una richiesta di parere inoltrata dal ..., concernente la conformità alla disciplina regolamentare del testo di una dichiarazione che ogni promotore della banca è stato invitato a compilare ed inviare alla competente Commissione regionale, in adempimento dell'obbligo sancito dalla disposizione in oggetto.

Dalla suddetta dichiarazione risulta che:

- la documentazione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), b) e c), del regolamento n. 10629/97 #¹ viene conservata presso la "dipendenza del ... che detiene la titolarità del rapporto col cliente", senza ulteriori specificazioni;
- la documentazione di cui alla lett. d) dello stesso articolo viene conservata presso il domicilio del promotore ovvero nella dipendenza del ... presso la quale il promotore sta svolgendo la sua attività prevalente, con espressa indicazione della località e dell'indirizzo della dipendenza medesima;
- la documentazione di cui alla lett. e) della disposizione richiamata viene conservata presso il domicilio del promotore.

In proposito, si osserva come la comunicazione testé riassunta non soddisfi pienamente le finalità insite nella disposizione di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del regolamento n. 10629/97 nella parte in cui, facendo generico riferimento alla dipendenza titolare del rapporto col cliente, senza precisare quale essa sia e dove sia ubicata, non consente di conoscere, senza ulteriori richieste, l'esatto luogo di tenuta di una consistente parte della documentazione.

Si consideri, al riguardo, che la disposizione in parola - come pure quella dell'art. 24 dello stesso regolamento, che impone la conservazione della documentazione, stabilendone anche le modalità - si pone in connessione con l'attribuzione alla Consob, nei confronti dei promotori finanziari, di uno specifico potere di ispezione (art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 415/1996), del quale mira a garantire l'effettivo e tempestivo esercizio; il sistema delineato nella lettera in riscontro potrebbe, viceversa, comportare un rallentamento nello svolgimento delle funzioni di vigilanza di questa Commissione.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, la scrivente ritiene che la comunicazione esaminata debba essere opportunamente modificata, in modo che dalla stessa siano direttamente desumibili i luoghi (nella fattispecie, le dipendenze) in cui viene conservata la documentazione.

p. IL PRESIDENTE

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 30.4.1997* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 4/97*. La delibera n. 10629 sostituisce integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

